



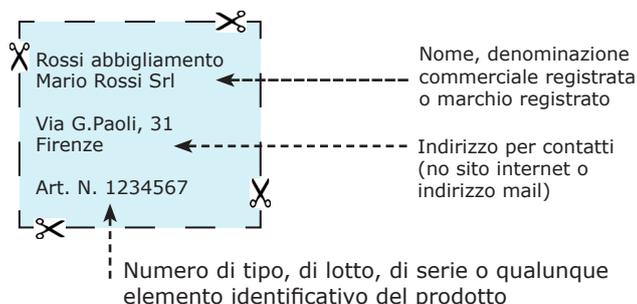
Requisiti dell'etichettatura dei prodotti tessili

ai sensi del Codice del Consumo

La Camera di Commercio sta attuando un mese di informazione in materia di sicurezza dei prodotti tessili per far conoscere alle imprese del settore la corretta compilazione delle etichette di composizione e le prescrizioni previste dal Codice del consumo.

Dopo la campagna di informazione la Camera di Commercio eseguirà i controlli ispettivi sul rispetto della normativa in materia di sicurezza dei prodotti e corretta etichettatura.

Contenuto informativo dell'etichetta



Cosa deve essere obbligatoriamente indicato sul prodotto o, dove non possibile, sull'imballaggio o nel documento di accompagnamento a cura del fabbricante o del suo mandatario?

- il numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione univoca del prodotto (es. codice a barre)
- il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e l'indirizzo dove poter essere contattato (non è sufficiente l'indicazione del sito internet o la partita IVA)
- le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori appartenenti allo Stato membro destinatario della commercializzazione (sul nostro territorio in italiano)

Quali altri obblighi sono previsti per il distributore prima di rendere disponibile sul mercato un prodotto?

- deve accertarsi che il fabbricante e l'importatore si siano conformati alle prescrizioni che li riguardano, dotando il prodotto di tutte le marcature di conformità, le documentazioni e le informazioni prescritte

Cosa succede se si trova in commercio un prodotto che non reca in maniera completa i dati del fabbricante?

- sia il produttore che si è reso responsabile dell'immissione sul mercato di un prodotto non conforme, che il distributore (e gli eventuali grossisti che lo hanno preceduto) che ha messo a disposizione del mercato un prodotto senza controllare che risultasse conforme sono passibili di sanzioni amministrative (vedi tabella)

Chi è considerato produttore?

Il produttore può essere:

- il fabbricante del prodotto stabilito nell'Unione europea, e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo o colui che rimette a nuovo il prodotto

Etichetta di composizione

ai sensi del regolamento UE 1007/2011



- il rappresentante del fabbricante, se quest'ultimo non è stabilito nell'Unione europea o l'importatore del prodotto qualora non vi sia un rappresentante del fabbricante stabilito nell'Unione europea
- gli altri operatori professionali (rappresentanti autorizzati, importatori e distributori) della catena di commercializzazione quando apportano una modifica sostanziale del prodotto; in tal caso ci si assume la responsabilità dell'intero prodotto

Chi è considerato importatore?

- si parla di importazione/esportazione quando gli scambi avvengono tra Paesi dell'Unione europea e Paesi extra-UE. L'importatore è quindi la persona che immette sul mercato comunitario un prodotto proveniente da un Paese extra-UE. A tale soggetto competono gran parte degli obblighi previsti per il fabbricante, questo perché quando quest'ultimo produce al di fuori del territorio comunitario e non ha nominato un rappresentante autorizzato, l'importatore diventa il primo referente per le autorità nazionali di controllo dell'obbligo di immettere sul mercato prodotti conformi.

Chi è considerato distributore?

- Il distributore è qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività è successiva all'immissione sul mercato e non incide sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto.

E' bene evidenziare che indipendentemente dalle definizioni precedenti, un importatore o un distributore che commercializza un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale è soggetto agli obblighi del fabbricante.

Che differenza c'è tra immissione e messa a disposizione di un prodotto sul mercato?

- L'immissione sul mercato corrisponde al primo momento in cui un prodotto è reso disponibile sul mercato comunitario (a titolo gratuito o oneroso), in vista di una sua successiva distribuzione o del suo utilizzo sul territorio comunitario. La messa a disposizione corrisponde alla fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato comunitario nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito.





Sanzioni

Il Regolamento (UE) n. 1007/2011 non contiene una parte relativa all'impianto sanzionatorio, lasciando questa competenza ai singoli Stati membri. In Italia l'impianto sanzionatorio è previsto dal combinato disposto di tre norme, la legge 26 novembre 1973, n. 883, "Disciplina della denominazione e della etichettatura dei prodotti tessili" (solo gli artt. 14-30, i precedenti sono stati già abrogati), la legge 24 novembre 1981, n. 689, e il D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194. Oltre a suddette norme, vige quanto disciplinato dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (artt. 102-112) in ambito sicurezza prodotti.

Nella tabella sono indicate le principali violazioni e le correlate sanzioni:

Violazione	Norma violata	Norma sanzionatoria	Sanzione amministrativa
Vendita di prodotti tessili la cui etichetta di composizione non corrisponde alla reale composizione		Art. 25, c.2, legge 883/73	Da € 516,46 a € 2.582,28 E' ammesso il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della legge 689/81
Vendita di prodotti tessili senza etichetta	Art. 8, c. 1, d.lgs. 194/99	Art. 15, c. 1 d.lgs. 194/99	Da € 103 a € 3.098 Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ex art.16 della legge 689/81
Omissione dei documenti commerciali di accompagnamento nel caso in cui i prodotti tessili non siano offerti in vendita al consumatore finale e non sia presente l'etichetta o questa non sia completa	Art. 8, c. 1, d.lgs. 194/99	Art. 15, punto 1, c.2, d.lgs. 194/99	Da € 1.032 a € 5.164 Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ex art.16 della legge 689/81
Omessa conservazione dei documenti commerciali	Art. 8, c. 8, d.lgs. 194/99	Art. 15, punto 2, d.lgs. 194/99 (art. 25 c. 4, legge 883/73)	Da € 258 a € 4.131 Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ex art.16 della legge 689/81
Omessa indicazione sul prodotto dell'identità e degli estremi del produttore (ragione sociale e indirizzo della sede legale)	Art. 104, c. 2 e 4a, d.lgs. 206/2005	Art. 112, c. 5, d.lgs. 206/2005	Da € 1.500 a € 30.000
Vendita di prodotti tessili con etichetta compilata in modo non corretto (ordine non decrescente; utilizzo di solo lingua straniera; utilizzo di sigle)	Artt. 3, 4, 5, 6, 8, 9, e all. I d.lgs. 194/99	Provvedimenti di natura ministeriale	
Omessa indicazione della composizione fibrosa nei documenti commerciali	Art. 8, c. 2 d.lgs. 194/ 99	Provvedimenti di natura ministeriale	

Norme di riferimento

Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n.206 (Codice del Consumo) attuativo della Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che disciplina, tra le altre cose, quali siano i contenuti obbligatori delle indicazioni in etichetta per i prodotti normalmente disponibili in commercio, in particolare la Parte IV, Titolo I del Codice del Consumo (artt. 102-112) definisce quali siano gli obblighi relativi alla sicurezza che spettano agli operatori economici coinvolti nella immissione sul mercato e la messa a disposizione del prodotto al consumatore. Tra i vari obblighi compaiono anche quelli relativi al contenuto informativo da rendere disponibile all'utente finale, che deve essere in grado di indentificare: il prodotto acquistato, il responsabile della sua immissione sul mercato, le modalità d'impiego del prodotto e le informazioni che gli consentano di prevenire i rischi connessi al suo uso.

Decisione 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, allegato I capo R2, nella quale, dopo aver definito i possibili operatori economici (fabbricante, importatore e distributore) ne dettaglia gli obblighi.

Regolamento Comunitario n. 1007/2011 che stabilisce le regole relative alle etichette di composizione per i prodotti tessili.

Maggiori informazioni:
U.O.Metrologia legale e sicurezza prodotti
attivita.ispettive@fi.camcom.it
055 664264

